SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANIERI, FERRANTE e RONCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2007 (*)

Delega al Governo in materia di riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», divenuto successivamente legge 27 settembre 2007, n. 165, è stato da più parti rilevato il limite di quel provvedimento rappresentato dal fatto che esso si applicasse ai soli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR). Questo limite, messo in evidenza fin dalla relazione in 7° Commissione al Senato, è stato sottolineato in entrambi i rami del Parlamento sia da esponenti della maggioranza che dell'opposizione.

La legge n. 165 del 2007 conferisce agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR l'autonomia statutaria, identificata come lo strumento per restituire alle comunità scientifiche di quegli enti la facoltà di scegliersi le forme organizzative più adeguate a conferire al loro lavoro, nel quadro della missione indicata dal Governo, efficienza ed efficacia.

Attraverso quella legge, Governo e Parlamento hanno inteso avviare il rilancio degli enti pubblici di ricerca e hanno inteso farlo con sollecitudine, considerata da una parte la difficoltà in cui gli enti versano, e dall'altra la necessità di far fronte ai rapidi cambiamenti che interessano il mondo della ricerca e ne rimettono di continuo in discussione non solo le forme organizzative, ma gli stessi paradigmi fondativi. Il disporre di enti in grado di stare al passo con il continuo e rapido spostarsi delle frontiere della conoscenza è, inoltre, priorità assoluta del paese, stante l'ormai dimostrato rapporto di dipendenza dello sviluppo dalla qualità della ricerca e dalla capacità di introdurre innovazione. A questi problemi guardano con molta attenzione non solo i paesi sviluppati ma anche quelli emergenti e, non a caso, entrambi investono nel settore enormi risorse.

È stata, quindi, l'urgenza di intervenire a indurre il Ministro Mussi a presentare quel disegno di legge, anche se nel corso del dibattito parlamentare lui stesso ha convenuto con il limite rappresentato dal campo di applicazione, giustificato dal solo fatto che non esistevano le condizioni politiche per un rapido *iter* parlamentare di una legge di sistema, di cui era peraltro evidente la necessità.

Resta il fatto che l'approvazione della legge ha creato tra gli enti di ricerca un'asimmetria tra quelli che godono di autonomia statutaria e quelli che ne sono privi. Che l'autonomia statutaria sia condizione prima per il rilancio degli enti è idea condivisa da maggioranza e opposizione, tant'è che la legge relativa agli enti vigilati dal MUR è stata approvata dal Parlamento con un consenso che va ben al di là dell'attuale maggioranza. Inoltre, un ordine del giorno presentato dall'opposizione al Senato e accolto dal Governo, dopo aver valutato l'opportunità di estendere il riordino anche ad altre istituzioni di ricerca non direttamente vigilate dal MUR, ha impegnato il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative orientate ad applicare i medesimi criteri di riordino a tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

In attesa di un'iniziativa di Governo, è parso opportuno presentare un disegno di legge che estendesse all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) i principi di autonomia statutaria sanciti per gli enti vigilati dal MUR. L'iniziativa è giustificata dal fatto che proprio l'ENEA, insieme all'ISTAT, è stato a più riprese, nel corso del dibattito parlamentare, indicato

come l'ente più bisognoso di un intervento, reso più urgente man mano che il carattere strategico dell'ente appare più evidente.

L'ENEA è un ente che viene da una storia tormentata e che, tuttavia, mantiene al suo interno un capitale di competenze prezioso in grado di affrontare i problemi connessi con lo sviluppo e l'introduzione delle nuove tecnologie, e le problematiche poste dall'approvvigionamento energetico, ivi comprese quelle relative ai mutamenti climatici e allo sviluppo sostenibile. Quanto questo ente sia importante oggi, e quanto possa esserlo in futuro, è di un'evidenza che non richiede sottolineature. E tuttavia, esso soffre delle stesse difficoltà degli altri enti pubblici di ricerca del nostro paese, soffocato com'è da rigidità di leggi e regolamenti, nonché da vincoli burocratici che ne rendono difficile non solo il dispiegarsi delle sue capacità progettuali, ma persino il normale svolgersi della vita quotidiana. La legge e i regolamenti che lo governano sono un esempio di quel che non si deve fare con un ente di ricerca, in particolare, con un ente che, per le tematiche che affronta, opera alla frontiera dei problemi che assillano la nostra società e ne condizionano il futuro. L'ENEA, proprio per essere all'altezza dei suoi compiti, ha bisogno di flessibilità, elasticità e leggerezza amministrativa. Per avviare il suo rilancio, il presente disegno di legge propone di conferire anche all'ENEA autonomia statutaria con modalità analoghe a qualle previste per gli enti vigilati dal MUR.

Nel merito, il disegno di legge autorizza il governo ad emanare un decreto legislativo di riordino dell'ENEA, che in sintesi prevede:

a) il riconoscimento dell'autonomia statutaria;

b) l'affidamento al Ministero vigilante, sentiti i ministri competenti, del compito di istituire un sistema di valutazione delle attività dell'Ente, della qualità dei risultati della ricerca svolta, e dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali, ispirandosi ai criteri di valutazione stabiliti per gli altri enti di ricerca dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

c) l'organizzazione di una funzione di supporto alla diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili relativamente all'efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili;

d) la riduzione del numero dei componenti, il loro profilo professionale e le relative incompatibilità come elementi del riordino degli organi statutari;

e) l'adozione di misure volte a valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, la dimensione europea e internazionale della ricerca, la collaborazione con le attività delle regioni, la parità di genere.

Di conseguenza, con l'attuazione dell'autonomia statutaria, viene stabilita l'abbrogazione del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a supporto delle politiche di competitività tecnologica, di innovazione delle politiche energetiche e di sviluppo sostenibile del Paese, il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo di riordino dell'ENEA, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) riconoscere l'autonomia statutaria dell'ENEA attraverso l'elaborazione dello statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri competenti, sentite le Commissioni parlamentari;

b) prevedere da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'università e della ricerca, un sistema di valutazione, a fronte di finanziamenti erogati, delle attività svolte dall'ente, della qualità dei risultati della sua ricerca, nonché dell'efficacia e dell'efficienza delle sue attività istituzionali, anche raccordandosi con i criteri di valutazione stabiliti per gli altri enti di ricerca dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e che il Ministro riferisca annualmente i risultati della valutazione alle Commissioni parlamentari competenti;

c) organizzare nell'ambito dell'ENEA un'attività di supporto alla diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili relativamente all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili;

d) riordinare gli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo professionale, specificandone le incompatibilità e prevedendo inoltre idonee procedure di consultazione del Consiglio scientifico e della comunità tecnico-scientifica interna;

e) adottare misure volte a valorizzare le professionalità e l'autonomia della comunità scientifica e tecnologica interna, attraverso l'istituzione di specifici organi e procedure di partecipazione e attraverso la semplificazione e la trasparenza delle procedure gestionali e amministrative relative alle attività tecnico-scientifiche e di progetto dell'ENEA;

f) adottare misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;

g) introdurre misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione nei settori produttivi, e allo sviluppo sostenibile;

h) adottare misure che prevedano norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modifica-

tivi del medesimo decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Alla data di approvazione dello statuto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, è abrogato.

€ 1,00